



CITTÀ DI TRADATE
Provincia di Varese

AVVISO

AGGIORNAMENTO CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI **PUBBLICAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che con **Deliberazione Di Giunta Comunale n. 113 del 11/09/2024** è stato AGGIORNATO il **CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI**, presso l'Ufficio Tecnico comunale, Area Urbanistica. Con la stessa deliberazione è stato approvato l'allegato cartografico e l'elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi – **aggiornamento 2024**, come trasmesse al Comune dalla Stazione Carabinieri Corpo Forestale di Stato.

Con la presente si rende noto che:

- dalla data odierna, **18/09/2024 e sino al 18/10/2024**, per **30 (trenta) giorni consecutivi**, sono depositati presso il Comune di Tradate, Settore Urbanistica, la planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate dagli incendi;
- durante il periodo di pubblicazione, chiunque potrà prenderne visione e presentare eventuali **osservazioni** da redigere in carta semplice, inviandole all'Ufficio Protocollo all'indirizzo PEC comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
- l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto degli incendi boschivi, in formato cartaceo, è l'Uff. Tecnico - Settore Urbanistica, Piano 1, P.za Mazzini, 6, Tradate. Non verranno prese in considerazione osservazioni presentate oltre il termine sopra indicato, decorso il quale, il Comune valuterà le osservazioni presentate ed approverà, entro i successivi sessanta giorni, l'elenco definitivo e le relative perimetrazioni.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, **le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.**

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Tradate, il **18/09/2024**

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI TECNICI
F.to Ing. Marco Cassinelli